

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

sinistra, ai polsi e al dorso delle mani sono state confermate dai referti medici prodotti dalla ricorrente che, dopo il rilascio, si era recata in ospedale).

La versione dei fatti contenuta nel verbale redatto congiuntamente dall'ufficiale in servizio presso il Comando e dai due agenti riporta che la Pennino si trovava in un grave stato di agitazione che richiedeva un'azione di contenimento con l'uso di braccialetti contenitivi.

La ricorrente sporse denuncia nei confronti degli agenti che l'avevano fermata durante la guida e di quelli presenti presso il Comando di Polizia, affermando di essere stata aggredita e picchiata, di aver subito lesioni personali, abuso d'ufficio e minacce.

Fu avviata un'indagine per la quale, tuttavia, il PM chiese l'archiviazione, confermata dal GIP. Di contro, la ricorrente fu accusata di diversi reati, fra i quali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e guida sotto l'influenza dell'alcool, nonché lesioni personali a un agente di polizia.

Sottoposta a processo per tali fatti, la Pennino scelse il patteggiamento e fu condannata ad una pena lieve.

➤ *Violazione dell'articolo 3 sotto il profilo sostanziale e procedurale*

Nel ricorso alla Corte Edu, la signora Pennino ha lamentato di essere stata maltrattata dalla polizia e che l'indagine relativa alle sue accuse non era stata esauriente né efficace.

La Corte ha preliminarmente ribadito che, secondo la propria giurisprudenza, qualora una persona sia privata della libertà, o, più in generale, debba affrontare gli agenti delle forze dell'ordine, il ricorso alla forza fisica, che non sia rigorosamente imposto dal comportamento della stessa, svilisce la dignità umana e costituisce una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 della Convenzione (*Bouyid c. Belgio* ([GC], n. 23380/09, § 81-90). Ha ribadito, inoltre, che tutte le accuse di maltrattamenti contrari all'articolo 3 devono essere corroborate da prove "al di là di ogni ragionevole dubbio", ricordando, in relazione alle prove, che, qualora i fatti siano interamente, o in gran parte, di esclusiva conoscenza delle autorità, come nel caso di persone che si trovino in custodia sotto il loro controllo, sorgono forti presunzioni fattuali in ordine alle lesioni verificatesi nel corso di tale detenzione. L'onere della prova, in questi casi, spetta quindi al Governo, che deve fornire una spiegazione soddisfacente e convincente, conducendo indagini approfondite e producendo solide prove di accertamento dei fatti. Ciò è giustificato dal fatto che le persone sottoposte a custodia si trovano in una posizione vulnerabile e le autorità hanno il dovere di proteggerle. La Corte ha ricordato anche che l'articolo 3 della Convenzione pone a carico dello Stato l'obbligo positivo di fornire le proprie forze dell'ordine in modo da garantire un elevato livello di competenza nel loro comportamento

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

professionale, che faccia sì che nessuno sia sottoposto a un trattamento contrastante con tale disposizione.

Nell'esaminare il caso di specie, la Corte ha osservato che le parti avevano convenuto sul fatto che la polizia avesse usato la forza nei confronti della ricorrente e che, in conseguenza di ciò, la stessa aveva riportato alcune lesioni, la cui effettività risultava corroborata da prove mediche ed ha rilevato come il disaccordo tra loro concernesse le esatte circostanze in cui la ricorrente aveva subito le lesioni e l'accertamento del "se" il ricorso alla forza fisica fosse stato rigorosamente necessario.

La Corte ha ritenuto che, per il tempo trascorso dalla ricorrente sotto il controllo delle autorità, gravasse sul Governo italiano l'onere di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente sia sulle circostanze in cui la ricorrente aveva subito le lesioni sia sulle circostanze, sul carattere e sulla necessità dell'uso della forza (*Bouyid*, sopra citata, §§ 83-84 e, *mutatis mutandis*, *Mihhailov c. Estonia*, n. 64418/10, § 112, del 30 agosto 2016; *Hilal Mammadov c. Azerbaijan*, n. 81553/12, § 83, del 4 febbraio 2016; *Balajevs c. Lettonia*, n. 8347/07, § 95, del 28 aprile 2016; *Cemal Yilmaz c. Turchia*, n. 31298/05, § 32, del 7 febbraio 2012). Sotto tale profilo, la Corte ha osservato che non vi era stato alcun concreto tentativo da parte delle autorità competenti per spiegare, e tanto meno per provare, da che cosa fossero state provocate le lesioni subite dalla ricorrente (frattura del dito), nonostante il Governo stesso avesse riconosciuto che le lesioni fossero conseguenti all'uso della forza da parte degli agenti.

Un altro aspetto che la Corte ha ritenuto problematico in ordine all'eshaustività delle indagini condotte a livello interno, è la motivazione estremamente succinta della richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal pubblico ministero, che appariva redatta in modo standardizzato, e della decisione del giudice per le indagini preliminari in tal senso (§§ 19 e 22). Ha rilevato, infine, che il GIP non aveva motivato il diniego opposto alla richiesta della ricorrente di ulteriori atti d'indagine.

La Corte ha, quindi, concluso che vi è stata violazione dell'articolo 3, sotto il duplice profilo: **procedurale**, dal momento che le autorità inquirenti avevano omesso di condurre con la diligenza necessaria le indagini in relazione alle accuse formulate dalla ricorrente, sulle circostanze relative all'uso della forza da parte della polizia, durante il tempo in cui era trattenuta presso il comando di polizia e, conseguentemente, sulla necessità dell'uso di tale forza; **sostanziale**, poiché il Governo non aveva adempiuto al proprio onere di fornire una prova adeguata e soddisfacente, né chiarendo le circostanze in cui si erano prodotte le lesioni subite dalla ricorrente né dimostrando che l'uso della forza era rigorosamente necessario nel caso di specie.

➤ *Applicazione dell'articolo 41*

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

La ricorrente aveva chiesto la somma di 50.000 euro, per il danno patrimoniale derivante dalla perdita reddituale, e di 30.000 euro, per il danno morale. Il Governo ha sostenuto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale si basava su una tesi altamente speculativa, secondo la quale vi era un nesso di causalità tra la violazione e la perdita reddituale.

Tale eccezione è stata condivisa dalla Corte che, respinta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, ha accordato alla ricorrente 12.000 euro a titolo di danno morale, oltre 8.000 euro a copertura di tutte le spese.

**MISURE ADOTTATE - L'INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA**

Sul piano delle misure di carattere generale, l'introduzione, nel 2017, del reato di tortura nell'ordinamento penale italiano e la diffusione della sentenza tra gli addetti ai lavori rappresentano un'appropriata misura generale idonea a prevenire futuri casi analoghi e a fare del giudice nazionale il primo tutore dei diritti umani a livello nazionale.

Quanto alle misure individuali, la corresponsione dell'equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte a compensazione del pregiudizio arrecato alla parte ricorrente dalla violazione riscontrata, non è stata ritenuta misura individuale sufficiente a chiudere il presente caso. Si segnala, infatti, che esso viene considerato dal Segretariato del Consiglio d'Europa - Servizio dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea, come caso clone della sentenza *Alberti c. Italia* del 24 giugno 2014<sup>37</sup> (ove l'Italia è stata condannata per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione per i maltrattamenti subiti dall'interessato durante l'arresto, eseguito dai Carabinieri), tuttora sotto monitoraggio e per il quale il Segretariato ha sollecitato ulteriori informazioni, concernenti, in particolare, le eventuali procedure disciplinari avviate nei confronti dei responsabili dei trattamenti vietati dall'articolo 3 della Convenzione.

In sede di predisposizione del piano d'azione per l'esecuzione della pronuncia in esame, occorrerà quindi dedicare particolare attenzione alle informazioni concernenti i procedimenti disciplinari previsti, la loro applicazione, l'eventuale adozione di misure cautelari (quali la sospensione dal servizio), l'eventuale riapertura delle indagini. Tali informazioni sono state richieste ai competenti Uffici ministeriali e giudiziari e se ne darà conto nella prossima Relazione al Parlamento.

• *Cirino e Renne c. Italia - Sentenza del 26 ottobre 2017 (ricorsi nn. 2539/13 e 4705/13)*

**Esito: violazione articolo 3**

<sup>37</sup> Per la sentenza *Alberti* si rinvia alla Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 53 e seguenti.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Divieto di tortura - Trattamento inumano o degradante inflitto a persone sottoposte a custodia in carcere da appartenenti alla polizia penitenziaria.**

La causa origina dai ricorsi con cui due detenuti italiani, ristretti nel carcere di Asti, lamentavano dinanzi alla Corte di Strasburgo sia i gravi maltrattamenti subiti da parte degli agenti di custodia, sia l'inefficacia dell'indagine e dei procedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili.

Nel 2005 era stata avviata un'indagine penale sul trattamento subito dai ricorrenti, a seguito dell'ascolto, avvenuto nell'ambito di altra indagine penale, di una conversazione fra agenti di custodia impiegati nella casa circondariale di Asti, in cui essi discutevano delle sevizie inflitte ai detenuti. Alla conclusione delle indagini, cinque agenti di custodia furono rinviati a giudizio. Il tribunale di Asti, che, nel corso del processo, aveva disposto anche un'ispezione nel carcere, in base alle prove raccolte nel corso delle indagini e prodotte al processo, ritenne provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che nel carcere in questione esistesse una "prassi generalizzata di maltrattamenti" (§ 29) da parte degli agenti di custodia sui detenuti e, in particolare, ritenne provati gli abusi subiti e riferiti dai due ricorrenti. Al termine del processo, nel gennaio 2012, il tribunale, pur avendo accertato la responsabilità diretta di quattro degli imputati e pur avendo ritenuto che tali atti potessero essere qualificati come tortura, a norma della definizione fornita dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, fu costretto a concludere che, alla stregua del diritto nazionale vigente, non esisteva alcuna disposizione di legge che permettesse di qualificare come atti di tortura le condotte contestate (§ 33). In ogni caso non fu possibile condannare gli imputati, neppure in forza degli articoli 572, 582 e 608 c.p. poiché, nel frattempo, era trascorso il termine di prescrizione. Per questa ragione il procedimento fu archiviato e il ricorso per cassazione presentato dal PM fu dichiarato inammissibile.

➤ *Violazione dell'articolo 3 sotto il profilo sostanziale e procedurale*

La Corte di Strasburgo, richiamata la propria giurisprudenza, come esposta nelle sentenze *Bouyid c. Belgio [GC]*, n. 23380/09, § 81 90, e, recentemente, nella causa *Bartasaghi Gallo e altri c. Italia*, (§ 111-113) e seguendo le conclusioni svolte dal tribunale di Asti, ha ritenuto accertate le lesioni subite dai ricorrenti e le modalità in cui si erano svolti i fatti all'interno del carcere, ove i ricorrenti, affidati alla custodia degli agenti penitenziari, si trovavano già in una situazione di vulnerabilità.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Ha ritenuto, altresì, accertata l'esistenza di una "prassi generalizzata" di condotte violente e abusive sui detenuti, finalizzata a creare un clima di terrore atto a scoraggiare qualsiasi contestazione. Per questi motivi la Corte ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'articolo 3 sotto il profilo sostanziale.

La Corte è poi passata all'esame della doglianza relativa all'inefficacia dell'indagine e dei procedimenti penali, alla luce dei principi generali da applicare per determinare l'efficacia dell'indagine ai fini dell'articolo 3, quali riaffermati nella sentenza *Cestaro c. Italia*. Sotto tale profilo, ha ritenuto che il tribunale di Asti aveva compiuto un autentico sforzo per accertare i fatti e identificare gli individui responsabili del trattamento inflitto ai ricorrenti ed aveva sottoposto la causa di cui era investito a un "esame scrupoloso", come richiesto dall'articolo 3 della Convenzione (*Cestaro, sopra citata, § 206*). Tuttavia, poiché nella legislazione italiana non esisteva alcuna disposizione di legge che consentisse di qualificare come tortura il trattamento contestato, il tribunale aveva dovuto fare ricorso ad altre disposizioni del codice penale in materia di abuso di autorità nei confronti di detenuti e di lesioni personali. Questi reati, però, secondo la Corte, non erano in grado di fare fronte all'intera gamma di questioni derivanti dagli atti di tortura subiti dai ricorrenti (*Myumyun c. Bulgaria, n. 67258/13, § 77, del 3 novembre 2015*). E, inoltre, erano soggetti a termini di prescrizione, circostanza che di per sé mal si concilia con la giurisprudenza della Corte in materia di torture o maltrattamenti inflitti da agenti statali (*Cestaro, sopra citata, § 208 e Abdulsamet Yaman c. Turchia, n. 32446/96, § 55, del 2 novembre 2004*).

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che il nocciolo del problema non risiedesse nel comportamento delle autorità giudiziarie interne, ma in una carenza sistemica che caratterizzava la legislazione penale italiana in materia, al momento della sua applicazione al caso di specie, rendendola inadeguata a punire gli atti di tortura in questione, e priva di qualsiasi effetto deterrente in grado di impedire analoghe future violazioni dell'articolo 3.

La Corte, inoltre, ha rilevato come dagli atti risultasse che gli agenti accusati non erano stati sospesi dal servizio nel corso delle indagini o del processo, misura cui la Corte attribuisce particolare valore e significato, in particolare nel contesto carcerario, affinché le persone che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità, per il fatto di essere reclusi, non siano dissuase, direttamente o indirettamente, dal denunciare o segnalare i maltrattamenti.

Per queste ragioni la Corte ha dichiarato l'intervenuta violazione dell'articolo 3 della Convenzione anche sotto il profilo procedurale.

➤ *Applicazione dell'articolo 41*

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Vista la gravità delle violazioni della Convenzione di cui i ricorrenti erano stati vittime, la Corte ha ritenuto opportuno accordare a ciascun ricorrente la somma di 80.000 euro, per il danno non patrimoniale, e di 8.000 euro ciascuno, per le spese sostenute.

#### MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE - L'INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA

Sul piano individuale, la Corte ha riconosciuto una rilevante equa soddisfazione che compensa il pregiudizio arrecato alle parti ricorrenti dalle violazioni riscontrate.

Il lungo tempo trascorso impedisce, viceversa, di sottoporre ad ulteriori procedimenti, penali o disciplinari, gli esponenti statuali coinvolti, peraltro già in passato sottoposti a processi conclusi con la declaratoria di prescrizione (ostandovi dunque il principio del *ne bis in idem*)

Quanto alle misure generali si richiamano le considerazioni svolte con riguardo alla sentenza *Pennino*. Anche il caso in esame, considerato come *clone* del caso *Saba c. Italia* del 1° luglio 2014<sup>38</sup> (ove la Corte ha constatato che i ritardi del procedimento penale avviato a carico degli agenti di polizia penitenziaria responsabili dei trattamenti inumani e degradanti avevano portato alla prescrizione dei reati ascritti e che le misure adottate, specie disciplinari, non avevano soddisfatto i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per un'indagine approfondita ed effettiva), sarà attentamente monitorato in sede di Comitato dei ministri- Servizio dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea.

Nella predisposizione del piano d'azione per l'esecuzione della sentenza, occorrerà, quindi, dedicare particolare impegno nel fornire un quadro informativo completo che comprenda il vigente sistema disciplinare e gli interventi attuati o programmati in materia di formazione professionale mirante a prevenire la commissione di atti di violenza. Tali informazioni sono state richieste ai competenti Uffici ministeriali e giudiziari e se ne darà conto nella prossima Relazione al Parlamento.

#### 1.1.3. In materia di diritto all'equo processo (articolo 6 Cedu)

- *Lorefice c. Italia - Sentenza del 29 giugno 2017 (ricorso n. 63446/13)*

**Esito: violazione articolo 6, paragrafo 1**

#### QUESTIONE TRATTATA:

Diritto all'equo processo in relazione al mancato riesame dei testimoni- Riforma della sentenza di proscioglimento emessa in prime cure per motivi attinenti alla valutazione della prova

<sup>38</sup> Per la sentenza *Saba c. Italia* si rinvia alla Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pagg. 54-55.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

dichiarativa senza previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.)

Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale per condotte delittuose traenti origine dal danneggiamento, a seguito dell'esplosione di un ordigno rudimentale, della abitazione di G.D.G., all'epoca dei fatti amico dell'imputato. Quest'ultimo, nel sostenere che l'evento dannoso era riconducibile ad un'organizzazione criminale radicata in Sicilia, si era difeso dalla principale accusa di estorsione, affermando di aver assunto solo un ruolo di intermediario con i responsabili del danneggiamento.

Secondo la prospettazione accusatoria, invece, l'imputato avrebbe organizzato sia il danneggiamento che l'estorsione, in concorso con il soggetto già condannato, in separato giudizio, con sentenza passata in giudicato, per i fatti criminosi commessi ai danni di G.D.G.. Le accuse a carico dell'imputato erano basate fondamentalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e di altro testimone, a sua volta imputato del reato connesso di favoreggiamento, corroborate dalle dichiarazioni di altri tre testimoni.

Con sentenza del 21 gennaio 2009, il tribunale di Sciacca assolse il ricorrente da tutte le imputazioni a suo carico, ritenendo inattendibili ed imprecise (nonché, addirittura, false), le dichiarazioni testimoniali acquisite, inidonee, quindi, a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato.

La Corte di appello di Palermo, adita sia dalla parte civile che dal PM, con sentenza del 15 febbraio 2012, capovolse il verdetto, giudicando il Lorefice colpevole, sulla base della completa rivalutazione delle prove raccolte nel fascicolo del procedimento, senza, tuttavia, disporre la nuova escussione dei testimoni a carico, nonostante le dichiarazioni di questi ultimi fossero state ritenute dal tribunale del tutto inattendibili.

Il Lorefice propose ricorso per cassazione, affermando, in particolare, che la Corte d'appello aveva rivalutato in maniera a lui sfavorevole l'attendibilità dei testimoni a carico senza ordinare una nuova audizione di questi ultimi, fatto che, a suo parere violava, tra altri, l'articolo 6 della CEDU.

La Corte di cassazione respinse il ricorso, sostenendo che la Corte d'appello aveva motivato il suo pronunciamento in modo logico e corretto. In particolare, i giudici di legittimità osservarono che nella sentenza *Dan c. Moldavia* (n. 8999/07, 5 luglio 2011), la Corte di Strasburgo aveva precisato che, prima di annullare un'assoluzione, il giudice d'appello era tenuto a ordinare una nuova audizione dei testimoni alla duplice condizione che le testimonianze in questione fossero decisive e che fosse necessario rivalutare l'attendibilità dei testimoni. Orbene, nel caso di specie, esistevano molti e diversificati elementi a carico dell'imputato e "l'essenza della sentenza della corte d'appello" non

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

poteva essere ridotta alla sola “affermazione che un testimone, ritenuto non attendibile dal giudice di primo grado, [era] stato invece considerato credibile dal [giudice] d'appello”. Osservò, inoltre, che non esisteva una regola generale che imponesse al giudice d'appello di riaprire l'istruttoria prima di procedere ad una *reformatio in peius* della sentenza di primo grado, ma il nuovo giudice aveva unicamente l'obbligo di motivare la sua decisione in maniera rigorosa, sulle ragioni che lo inducevano a discostarsi dal primo verdetto; e, infatti, nel caso di specie, la Corte d'appello si era preoccupata di dare una lettura corretta e logica degli elementi probatori manifestamente travisati dal giudice di primo grado.

Oggetto del ricorso alla Corte di Strasburgo è, quindi, l'asserita violazione del diritto ad un equo processo con riferimento alle garanzie del contraddittorio e dell'oralità che, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, devono essere salvaguardate nell'acquisizione della prova testimoniale in sede di rinnovata valutazione in appello degli elementi che fondano la responsabilità penale di un soggetto, già assolto in primo grado.

➤ *Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1*

Preliminarmente, la Corte ha rammentato che, per esaminare le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello, è necessario prendere in considerazione tutto il processo complessivamente condotto nell'ordinamento interno, valutando il ruolo che vi ha svolto il giudice di appello, il quale, in ogni caso, non può, per motivi di equità del processo, decidere di questioni relative alla colpevolezza o all'innocenza senza una diretta valutazione dei mezzi di prova (§ 36).

Esaminando la sentenza di secondo grado alla luce di tale criterio, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la Corte d'appello di Palermo si era pronunciata sulla credibilità delle deposizioni rese in primo grado, e cioè su fatti decisivi per la determinazione della colpevolezza del ricorrente, senza procedere a una nuova audizione dei testimoni, ma limitandosi ad esaminare le dichiarazioni di questi ultimi nei verbali inseriti nel fascicolo. A questo proposito, la Corte ha rammentato che, in base alla propria giurisprudenza, coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato devono, in linea di principio, sentire di persona i testimoni e valutarne l'attendibilità, attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni del testimone, come riportate nei verbali delle audizioni (cfr. *Dan c. Moldavia* § 33).

In merito all'argomento difensivo del Governo italiano, secondo il quale, nel caso di specie, la nuova audizione dei testimoni non era necessaria, in quanto la Corte d'appello aveva proceduto ad un controllo approfondito della motivazione della sentenza del tribunale di Sciacca (§ 35 ), la

[Indice](#) 

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Corte ha rilevato che ciò non poteva dispensare il giudice di appello dal suo obbligo di sentire personalmente i testimoni, le cui dichiarazioni costituivano il principale elemento a carico dell'imputato, prima di consolidare in sentenza una valutazione completamente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado.

➤ *Applicazione dell'articolo 41*

La Corte ha accordato al ricorrente la somma di euro 6.500 a compensazione del danno morale (a fronte di una richiesta di euro 10.000).

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Come la Corte ha rammentato esplicitamente, a livello di misure individuali, oltre all'equa soddisfazione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, costituiscono, in linea di principio, un mezzo adeguato per riparare la violazione constatata, quando, come nella presente fattispecie, un privato è stato condannato all'esito di un procedimento che non ha soddisfatto le esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, (cfr., *mutatis mutandis*, *Öcalan c. Turchia* [GC], n. 46221/99, § 210; *Popovici, sopra citata*, § 87, e *Gerovska Popčevska c. «Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 48783/07, § 68, del 7 gennaio 2016).

L'ordinamento italiano prevede la possibilità di formulare richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 630 c.p.p.. Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (v. *ex multis* Corte di cassazione - Sezione sesta, sentenza n. 21635 del 02/03/2017), l'istituto della cd. "revisione europea", introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, permette la possibilità di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu, vincolante ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, allorquando la sentenza sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure quando abbia natura di "sentenza pilota", riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico, ovvero, ancora, quando abbia accertato una violazione di carattere generale, desumibile dal "dictum" della Corte Edu e ricorra una situazione corrispondente che implichi la riapertura del dibattimento.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Nel caso di specie, sulla richiesta del ricorrente, è pendente dinanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta il procedimento di revisione del processo definito dalla Corte d'appello di Palermo con la sentenza diventata irrevocabile il 27 marzo 2013<sup>39</sup>.

Sotto il profilo delle misure generali, va rilevato il pieno allineamento ai principi convenzionali quali enucleati dalla Corte Edu, in particolare nella già citata sentenza *Dan contro Moldavia*, sia in sede giurisprudenziale che legislativa.

Quanto al primo aspetto, si evidenzia che la Corte di cassazione ha più volte affermato che il giudice d'appello, che intende ribaltare una sentenza di assoluzione, deve procedere ad una nuova audizione dei testimoni, quando le loro dichiarazioni siano determinanti per arrivare ad una condanna dell'imputato e se la loro attendibilità debba essere rivalutata (tra altre, sentenza della Quinta Sezione, n. 38085 del 5 luglio 2012). Ancora recentemente, con la sentenza n. 27620 del 2016, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha precisato che: *“Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative (...) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si profila come «assolutamente necessaria» ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (...) Nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.”*. In particolare, per quanto riguarda la decisività delle testimonianze, la Corte di cassazione ha affermato: *“Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative “decisive” quelle che (...) hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa “proscioglimento-condanna”. Appaiono parimenti “decisive” quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna”*.

Con l'intento di adeguare le previsioni normative alle prescrizioni provenienti dai giudici di Strasburgo e anche alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sopra menzionata sentenza n. 27620 del 2016, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1,

<sup>39</sup> Con ordinanza del 26 ottobre 2017 la Corte d'appello di Caltanissetta - Prima sezione penale ha ammesso le prove richieste dal difensore dell'istante. E' stata, inoltre, disposta l'acquisizione degli atti del giudizio di primo grado e l'escussione dei testi già sentiti dal tribunale.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

comma 58, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. "riforma Orlando"), che ha modificato l'articolo 603 c.p.p., introducendo nell'ordinamento una specifica fattispecie processuale da cui nasce l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di *reformatio in peius* in grado di appello. Si prevede, infatti, che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.).

Con questa riforma, lo Stato italiano risulta aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire violazioni analoghe a quelle accertate con la sentenza in esame.

Per completezza, va, peraltro, segnalata la conclusione alla quale la Corte Edu è pervenuta nel caso *Chiper c. Romania* (sentenza definitiva il 13 novembre 2017), ove ha affermato che se l'ordinamento interno prevede la possibilità di un rinnovo totale o parziale delle prove in appello, ma l'imputato non fa richieste, non sussiste la violazione dell'articolo 6.

• *Cafagna c. Italia - Sentenza del 12 ottobre 2017 (ricorso n. 26073/13)*

Esito: violazione articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera d)

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Violazione dell'equo processo per assenza di contraddittorio - Condanna basata sulle dichiarazioni dell'unico testimone a carico acquisite al procedimento ex articolo 512 c.p.p., in assenza di contraddittorio**

All'origine del ricorso alla Corte Edu, vi è il processo penale conclusosi con la condanna del sig. Cafagna per furto aggravato, fondata sull'utilizzo delle dichiarazioni rese ai carabinieri dalla vittima del furto (C.C.) che lo aveva riconosciuto, quale autore del reato, in una foto segnaletica. Successivamente, il denunciante C.C. si era reso irreperibile. Nonostante gli fossero state notificate le convocazioni nel suo domicilio presso la madre, non si era presentato alle udienze e non aveva mai deposto al processo contro il ricorrente. La dichiarazione resa da C.C. ai carabinieri fu letta in udienza, acquisita al fascicolo del dibattimento (ex art. 512 c.p.p.) e ritenuta dal tribunale di Trani sufficientemente affidabile per condannare l'imputato.

Il sig. Cafagna interpose appello dinanzi alla Corte d'appello di Bari che confermò la sentenza, quindi presentò un ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea, per essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

unilateralmente raccolte del teste unico, o determinante, in assenza di contraddittorio. La Corte di cassazione respinse il ricorso.

➤ *Violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera d)*

Al fine di comprendere meglio il procedimento interpretativo che ha portato la Corte a dare ragione al ricorrente, giova evidenziare le differenze con il caso *Ben Moumen* (n. 3977/13, §§28-30, 23 giugno 2016)<sup>40</sup>, che è stato individuato dalla Corte quale diritto interno pertinente alla valutazione della fattispecie, citato, *a contrariis*, dalla difesa del Governo italiano, a sostegno della coerenza del procedimento nazionale.

Nel caso *Ben Moumen* la Corte di Strasburgo aveva respinto l'istanza del ricorrente, volta a far dichiarare ingiusto il procedimento in base al quale il tribunale penale di Lucera lo aveva condannato per stupro, mentre era latitante in Marocco. In questo caso i giudici avevano potuto valutare ulteriori elementi, oltre alla deposizione della vittima, poiché erano state acquisite al compendio probatorio anche le evidenze mediche dello stupro. Il tribunale di Lucera, inoltre, aveva attribuito grande importanza alla concordanza delle versioni tra il testimone e la presunta vittima, avendo accertato che tra loro non vi era collusione e il testimone non era complice dell'autore del reato. Infine, sulla valutazione positiva della Corte in ordine all'equità del procedimento, influì, in modo determinante, il fatto che nel caso *Ben Moumen* il legale del ricorrente aveva avuto la possibilità di contro-interrogare la presunta vittima dello stupro.

Nell'esaminare il ricorso, la Corte ha preliminarmente ricordato che, in base alla propria consolidata giurisprudenza, il diritto sancito dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione, esige che, prima che possa essere pronunciata una sentenza di condanna, alla difesa dell'accusato deve essere stata data la possibilità, adeguata e sufficiente, di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico". Seppure questo principio ammetta delle eccezioni, esse devono essere giustificate da un motivo serio e controbilanciate da elementi sufficienti a compensare lo svantaggio, derivante alla difesa dell'imputato dall'impossibilità di controinterrogare i testimoni. La valutazione degli elementi portati a compensazione dell'assenza del testimone, in ordine alla loro idoneità a garantire l'equità del processo, deve essere effettuata in concreto, avendo riguardo all'importanza rivestita dalle dichiarazioni dell'assente nel determinare la sentenza di colpevolezza (§ 38-40). La Corte ha ricordato, inoltre, che l'articolo 6 della Convenzione obbliga gli Stati a mettere in atto ogni sforzo possibile per garantire i diritti della difesa.

<sup>40</sup> Per la sentenza *Ben Moumen* si rinvia alla Relazione al Parlamento per l'anno 2016, pagg. 117 e ss.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Nel caso di specie, in relazione alla possibile giustificabilità dell'assenza in aula del testimone, il fatto che per tutta la durata del processo dinanzi al tribunale di Trani (sei anni), i carabinieri avessero cercato di assicurare la presenza in aula di C.C., unicamente per mezzo di notifiche di comparizione presso il domicilio dei genitori, non valeva a comprovare che fossero stati adempiuti gli obblighi positivi imposti dall'articolo 6 in modo tale da giustificare l'assenza del testimone. Pur non essendo tale elemento, da solo, costitutivo della violazione dell'articolo 6, la Corte ha osservato che i giudici interni avevano basato la condanna del ricorrente esclusivamente, o quantomeno in modo determinante, sulla dichiarazione fatta da C.C. nella denuncia, (§ 48), che è stata, in definitiva, l'unica prova a carico portata dall'accusa nel procedimento contro il ricorrente.

La Corte ha ritenuto di dover ricordare che, per quanto rigorosa fosse stata l'analisi della denuncia resa dall'assente, tenuto conto della rilevanza e dell'unicità di tale prova, essa non poteva essere ritenuta sufficiente a compensare l'assenza totale di contraddittorio tra la presunta vittima e l'imputato/ricorrente. Pertanto, ha concluso che il procedimento nel suo insieme, non poteva essere considerato equo, stante la violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera d) della Convenzione.

➤ *Applicazione dell'articolo 41*

La Corte ha accordato al ricorrente la somma di euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno morale e la somma di euro 10.000 a compensazione delle spese.

#### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

L'equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte compensa il pregiudizio arrecato alla parte ricorrente dalla violazione riscontrata. Sempre a livello di misure individuali, si richiama quanto descritto nel caso *Lorefice c. Italia*, in ordine alla possibilità di formulare richiesta di revisione del processo ai sensi dell'art. 630 c.p.p.<sup>41</sup>

Quanto alle misure generali, l'attuale sistema normativo non è in discussione: già da tempo i giudici nazionali, anche alla luce del riformulato articolo 111 della Costituzione, hanno recepito il *dictum* della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo il quale, se non viene accordata all'imputato alcuna possibilità di interrogare o controinterrogare i testi a carico, anche solo in istruttoria (cfr. sentenze emesse nei casi *Accardi c. Italia e Isgrò c. Italia*)<sup>42</sup>, l'irripetibilità sopraggiunta dell'atto non è

<sup>41</sup> Nella fattispecie in esame, secondo quanto comunicato dalla Corte d'appello di Lecce, il ricorrente ha proposto richiesta di revisione per la quale è stata fissata udienza per il 16 novembre 2018.

<sup>42</sup> Sulla possibilità concessa all'accusato di interrogare o controinterrogare in istruttoria, precipuamente in sede di incidente probatorio, cfr. *Accardi c. Italia*, 20 gennaio 2005 o di semplice confronto, cfr. *Isgrò c. Italia*, 19 febbraio 1991.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

motivo sufficiente per utilizzare processualmente gli elementi di prova non sorti nel contraddittorio delle parti, purché si tratti di dichiarazioni che abbiano un peso decisivo o determinante per la condanna (se viceversa le dichiarazioni non hanno tale peso, nulla osta alla loro utilizzabilità processuale). Nella specie, sarebbe bastato che la polizia giudiziaria effettuasse anche solo un confronto tra vittima e accusato durante le indagini preliminari, non richiedendo, invero, la Corte europea che il riconoscimento debba necessariamente avvenire in sede dibattimentale (specie se, come nel caso in esame, ciò era impossibile per l'irreperibilità dell'imputato). Di conseguenza, le misure generali consisteranno, come di regola, nella diffusione della sentenza tra gli addetti ai lavori al fine di prevenire futuri casi analoghi.

Nel presente caso, la sentenza, a cura del Ministero della giustizia, è stata tradotta in lingua italiana e pubblicata sul sito *Italggiure web* della Corte di cassazione e trasmessa agli uffici giudiziari interessati.

• *Arnoldic. Italia - Sentenza del 7 dicembre 2017 (ricorso n. 35637/04)*

**Esito:** violazione articolo 6, paragrafo 1

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Durata irragionevole delle indagini preliminari - Riconoscimento dello *status* di parte lesa alla persona non costituitasi parte civile nel procedimento penale perché archiviato prima dell'udienza preliminare - Diritto al risarcimento**

La ricorrente aveva presentato denuncia alla polizia e al comune (di Taleggio) per chiedere la demolizione di una canna fumaria che sarebbe stata costruita senza permesso su un edificio di sua proprietà, da uno dei vicini. Non avendo ottenuto la demolizione, il 9 ottobre 1995 denunciò i vicini per falso in atto pubblico, *ex* articolo 483 c.p., in relazione alle dichiarazioni rese sull'epoca di costruzione del manufatto, esponendo di aver subito una lesione del suo diritto di proprietà a causa della suddetta dichiarazione. In base alla denuncia fu avviato un procedimento penale, archiviato il 22 gennaio 2003 per prescrizione.

La ricorrente adì la Corte d'appello di Venezia ai sensi della legge "Pinto", lamentando l'eccessiva durata del procedimento penale e chiedendo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti. La Corte dichiarò il ricorso inammissibile, argomentando che, sebbene la fase delle indagini preliminari sia una fase del procedimento penale e, pertanto, la sua eccessiva durata possa

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

effettivamente comportare una violazione del diritto ad un termine ragionevole, tuttavia, nel caso di specie, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della durata del procedimento, nei confronti della ricorrente – parte lesa – avrebbe potuto cominciare a decorrere solo dalla data della costituzione di parte civile, con la conseguenza che la ricorrente, non ancora formalmente costituita parte civile, non poteva essere considerata come una vera “parte” nel procedimento in causa e, pertanto, non poteva lamentarne la durata eccessiva. Peraltro, osservò la Corte, la ricorrente, per tutelare i suoi diritti, avrebbe potuto avviare un’azione civile autonoma, senza necessariamente attendere la fine della fase delle indagini preliminari nell’ambito del procedimento penale.

La ricorrente si rivolse, quindi, alla Corte europea, lamentando la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, Cedu, per l’eccessiva durata del procedimento penale che la vedeva parte lesa e per il mancato riconoscimento del suo conseguente diritto ad ottenere l’equo indennizzo previsto dalla legge Pinto.

➤ *Violazione art. 6, paragrafo 1*

Il Governo, nelle sue difese, aveva preliminarmente osservato l’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, *ratione personae*, in quanto la ricorrente non si era costituita parte civile. Il Governo aveva precisato che il diritto interno non prevedeva la costituzione di parte civile nel corso delle indagini preliminari e, pertanto, la ricorrente non poteva affermare di essere vittima della violazione dedotta per la mancanza della qualità di parte nel procedimento penale.

La tesi difensiva non è stata accolta. La Corte europea, affermata, sulla base della propria giurisprudenza, l’esistenza di un “diritto di carattere civile in causa” (*Moreira de Azevedo c. Portogallo*, 23 ottobre 1990, § 66, e *Perez c. Francia [GC]*, § 26), ha osservato che se la ricorrente non si era costituita parte civile nel procedimento avviato in seguito alla sua denuncia, ciò era dovuto al fatto che, nel diritto italiano la parte lesa può costituirsi parte civile soltanto a partire dall’udienza preliminare (*Sottani c. Italia* dec., n. 26775/02 del 24 febbraio 2005) e che, nella specie, l’udienza preliminare non aveva avuto luogo, in quanto il procedimento era stato archiviato nella fase delle indagini preliminari per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre, la Corte ha osservato che, secondo il diritto interno, come sancito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 254 del 2011 e con la sentenza n. 23 del 2015, la parte lesa non è considerata formalmente come una “parte” del procedimento, ma soltanto come un “soggetto eventuale” (§ 15).

Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che la questione dell’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, non può dipendere dal riconoscimento dello *status* formale di “parte” ad opera del diritto nazionale (*Stiftung Giessbach dem Schweizervolk e Parkhotel Giessbach AG c. Svizzera* dec., n.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

2688/03, del 10 aprile 2007) e che lo spirito della Convenzione impone di non intendere il termine “contestazione” in un’accezione troppo tecnica e di darne una definizione materiale piuttosto che formale (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, 23 giugno 1981, § 45, e *Miessen c. Belgio*, 18 ottobre 2016, § 43).

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dallo *status* formale della persona offesa nell’ambito del procedimento penale italiano, era decisivo per l’applicabilità dell’articolo 6 nel caso di specie sapere: a) se la ricorrente intendesse, in sostanza, ottenere la tutela del suo diritto civile o “far valere il suo diritto a una riparazione” nell’ambito del procedimento penale; b) se l’esito della fase delle indagini preliminari fosse determinante per il “diritto di carattere civile in causa” (§§ 29-30). La Corte ha ricordato di aver già stabilito, nella causa *Gorou c. Grecia* del 22 giugno 2006 (§§ 18 e 21), che l’articolo 6 è applicabile anche in assenza di una richiesta di risarcimento quando sia in gioco la tutela di un diritto di carattere civile. Nel caso di specie, ove la ricorrente aveva sporto denuncia contro terzi per falsità in atti, la Corte ha osservato che il diritto interno riconosce lo *status* di persona offesa alle persone i cui interessi siano stati compromessi da un reato, come il reato di falso, il che permette loro, durante l’udienza preliminare, di chiedere la riparazione del danno attraverso la costituzione di parte civile. La Corte ha ritenuto, quindi, che con la presentazione della denuncia, la ricorrente avesse manifestato l’interesse di chiedere, al momento opportuno, una riparazione per la violazione del suo diritto di carattere civile di cui poteva, in maniera difendibile, sostenere di essere titolare. In cause contro l’Italia, la Corte ha già considerato l’articolo 6, paragrafo 1, applicabile a una parte lesa che non si era costituita parte civile, in quanto, anche prima dell’udienza preliminare, la vittima del reato può esercitare diritti e facoltà espressamente riconosciuti dalla legge (*Sottani c. Italia*, dec., n. 26775/02, del 24 febbraio 2005, *Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia*, n. 10180/04, § 31, del 20 aprile 2006, e *Mihova c. Italia*, dec., n. 25000/07, del 30 marzo 2010). Si tratta, ad esempio, del diritto di ricevere informazioni sull’esistenza e sulle modalità di esercizio di tali diritti e facoltà, di chiedere al pubblico ministero di richiedere al GIP la produzione immediata di un mezzo di prova, di nominare un rappresentante legale, di presentare memorie e di indicare elementi di prova. La Corte ha sottolineato nella sua decisione *Sottani* che “l’esercizio di questi diritti può rivelarsi fondamentale per una costituzione efficace di parte civile” ed ha ribadito l’importanza della fase delle indagini preliminari per l’esito del processo penale anche nella causa *Ibrahim e altri c. Regno Unito* ([GC] n. 50541/08 e altri 3, § 253). La Corte ha ritenuto che nel diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e facoltà nel procedimento penale, non differisca, in sostanza, per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 6, da quella della parte civile.